



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 gennaio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0412 (COD)**

**15816/16
ADD 3**

**JAI 1118
COPEN 405
DROIPEN 229
IA 146
CODEC 1946**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2016) 469 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 469 final.

All.: SWD(2016) 469 final



Bruxelles, 21.12.2016
SWD(2016) 469 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

{COM(2016) 819 final}
{SWD(2016) 468 final}

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto della proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
A. Necessità di agire
Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?
<p>L'attuale quadro giuridico per il recupero dei beni di origine criminosa all'interno dell'UE non affronta efficacemente il problema dell'occultamento, da parte dei criminali, dei loro beni in altri Stati membri. Solo pochissimi provvedimenti di congelamento e di confisca sono eseguiti in altri Stati membri. Di conseguenza sono troppo pochi i beni di origine criminosa che vengono congelati e confiscati nell'UE, e quindi i criminali riescono a trarre vantaggio dai loro guadagni illegali. I motivi individuati riguardo all'uso limitato delle due decisioni quadro sono vari. Un aspetto fondamentale è che i due attuali strumenti di riconoscimento reciproco non coprono molti tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca che possono essere adottati a livello nazionale (in particolare in materia di confisca non basata sulla condanna, confisca estesa e confisca nei confronti di terzi). Inoltre, le procedure e i certificati attuali sono inutilmente complicati e inefficaci. Oltre ai problemi summenzionati, gli attuali strumenti non contengono alcuna disposizione in materia di risarcimento o restituzione alle vittime.</p>
Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?
<p>Gli obiettivi generali della proposta sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consentire il congelamento e la confisca di un numero maggiore di beni di origine criminosa nei casi transfrontalieri, al fine di prevenire e combattere la criminalità, compresi il terrorismo e la criminalità organizzata; 2. rafforzare la tutela dei diritti delle vittime nei casi transfrontalieri. <p>Gli obiettivi specifici sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca nei casi transfrontalieri, estendendo il campo di applicazione dello strumento di riconoscimento reciproco; 2. prevedere certificati e procedure più semplici e più veloci; 3. aumentare il numero delle vittime che ricevono un risarcimento nei casi transfrontalieri.
Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?
<p>Poiché i criminali spesso nascondono i loro beni in altri Stati membri occorre una cooperazione transfrontaliera efficace che consenta di sequestrare i proventi da reato. La legislazione dell'UE prevede già il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, tuttavia non è al passo con i recenti sviluppi legislativi in alcuni Stati membri e con la recente legislazione dell'UE in materia di norme minime comuni. La presente proposta estende l'ambito della cooperazione e permette così a una gamma più ampia di provvedimenti di confisca di essere esecutiva in tutti gli Stati membri. Inoltre prevede certificati e procedure più semplici e più veloci, nonché norme specifiche sulla possibilità per le vittime di chiedere la restituzione o il risarcimento nei casi transfrontalieri.</p>

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

Sono state esaminate quattro opzioni strategiche principali: mantenimento dello *status quo* (opzione 1), strumento normativo non vincolante (opzione 2) e due opzioni strategiche di regolamentazione (opzioni 3 e 4). Il mantenimento dello *status quo* non implicherebbe alcuna azione a livello dell'UE, mentre le altre tre opzioni strategiche alternative consentirebbero di migliorare, in misura diversa, la capacità di sequestrare e confiscare i proventi da reato a livello transfrontaliero. L'opzione 2 (iniziativa non legislativa/soft law) sosterrrebbe il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tramite, ad esempio, la formazione e la diffusione delle migliori pratiche e la promozione dell'uso di strumenti internazionali per promuovere il sequestro e la confisca transfrontalieri. Tuttavia, il suo impatto previsto sarebbe piuttosto basso e continuerebbe ad essere esclusa per alcuni Stati membri dell'UE la possibilità di agire in seguito a talune richieste di altri Stati membri. Le opzioni 3 e 4 (azione legislativa con obblighi da minimi a massimi) comporterebbero l'obbligo di riconoscere ed eseguire una serie di provvedimenti intesi a congelare e confiscare i proventi da reato. L'opzione 3 imporrebbe il riconoscimento solo dei provvedimenti di congelamento e di confisca che figurano nella direttiva 2014/42/UE. L'opzione 4 renderebbe obbligatorio il riconoscimento dei provvedimenti di confisca non basata sulla condanna. La subopzione 4a (opzione intermedia) andrebbe al di là dell'opzione 3 e coprirebbe tutti i tipi di confisca penale, compresa la confisca non basata sulla condanna penale. La subopzione 4b (opzione massima) includerebbe anche le forme civili o amministrative di confisca non basata sulla condanna. L'opzione preferita è la subopzione 4a poiché prevede un nuovo strumento di riconoscimento reciproco con un ambito di applicazione esteso a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento penale, integrando così le misure di armonizzazione introdotte dalla direttiva 2014/42/UE. Essa prevede anche norme specifiche per la tutela dei diritti delle vittime nei casi transfrontalieri.

Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?

Gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tramite un nuovo strumento legislativo. Pertanto sono favorevoli a un'opzione che comporti una nuova legislazione (opzioni 3, 4a o 4b). Esistono, tuttavia, differenze tra le posizioni degli Stati membri circa il tipo di misure che lo strumento dovrebbe coprire. L'opzione 3 non desterebbe particolari preoccupazioni per gli Stati membri, ma non sarebbe ritenuta sufficiente da quegli Stati membri che hanno forme più estensive di confisca. L'opzione 4a sarebbe l'opzione più accettabile per gli Stati membri, in quanto la maggior parte di essi ha già disposizioni che contemplano la confisca non basata sulla condanna penale. I pareri degli Stati membri sono piuttosto divisi per quanto riguarda l'opzione 4b. Il Parlamento europeo è favorevole a una proposta legislativa per rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

C. Impatto dell'opzione preferita
Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
L'obbligo di riconoscere una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbe aumentare l'importo dei proventi da reato congelati e confiscati oltrefrontiera. Dovrebbe quindi, da ultimo, ridurre i profitti della criminalità organizzata e privare i criminali della possibilità di reinvestire i profitti per finanziare ulteriori attività criminose. Aumentando le probabilità di confisca, aumenta anche l'effetto deterrente per la criminalità. Dovrebbe inoltre contribuire a diminuire le perdite di gettito per gli Stati membri. L'impatto sociale sarebbe nel complesso molto positivo in quanto i beni di origine criminosa confiscati potrebbero essere restituiti alle vittime a cui sono stati rubati, o riutilizzati per scopi sociali.
Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
Vi sarà un aumento dei costi amministrativi per le autorità di emissione e le autorità di esecuzione, derivante da un aumento delle procedure transfrontaliere e dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca. I costi amministrativi dovrebbero tuttavia essere (più che) compensati dal previsto aumento dei recuperi dei beni a livello transfrontaliero. Inoltre si avrebbero notevoli vantaggi derivanti dalla prevenzione delle attività criminali e degli attentati terroristici giacché i criminali sarebbero privati dei loro fondi.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?
Le imprese, le PMI e le microimprese non saranno direttamente interessate dalla presente proposta. Tuttavia, il sequestro dei beni di origine criminosa ostacola le attività delle imprese criminali e quindi, a lungo termine, dovrebbe tradursi in un vantaggio per le imprese che operano legalmente, in quanto riduce la concorrenza con gli attori illegali.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?
L'obbligo di riconoscere ed eseguire una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca comporterà un limitato aumento dei costi per le autorità giudiziarie e di contrasto. Tale aumento dovrebbe tuttavia essere compensato da un aumento della capacità di recupero - e riutilizzo se del caso - dei proventi da reato.
Sono previsti altri impatti significativi?
La capacità di congelare e confiscare efficacemente i beni di origine criminosa a livello transfrontaliero e, ove opportuno, di restituire i beni alle vittime rafforzerà la fiducia nei sistemi giudiziari degli Stati membri e dell'UE in generale.
D. Tappe successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte?
5 anni dopo l'entrata in applicazione del nuovo strumento giuridico.